

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 67/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 settembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELL'U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. PERUZZI LORENZO SEGUITO GARA PIANESE/SPORTING TERNI DEL 12.9.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 15.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL'A.S.D. VALLEEAOSTE ST CHRISTOPHE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RIZZA ANTONIO SEGUITO GARA VALLEEAOSTE ST C./ACQUI CALCIO 1911 DEL 12.9.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 15.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Valleeaoste St Christophe di Saint Christophe (Aosta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELL'A.C. ESTE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BEDIN MATTEO SEGUITO GARA ESTE/SANDONAJESOLO DEL 19.9.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 22.9.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Este S.r.l. di Este (Padova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 30 settembre 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete